



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E ATTIVITA' SIMILARI

Approvato con delibera Consigliare n. 17 del 17/03/2008

ART. 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Le attività di ACCONCIATORE, ESTETISTA, e ATTIVITA' SIMILARI, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla seguente normativa:
 - legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142,
 - legge 04/01/1990, n° 1,
 - L.R. 04/08/1992, n° 32, modificata dalla L.R. 03/03/1993, n° 12
 - Legge n. 174 del 17/8/2005,
 - DL 31/1/2007 N.7 convertito in Legge 2/4/2007 n.40,
 - Delibera di Giunta Regionale N.ro 2007/465 il 11/4/2007,e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'attività di ACCONCIATORE (L. 174/05) comprende le prestazioni svolte indifferentemente per uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, nonché al taglio e al trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio complementare.
3. L'attività di ESTETISTA comprende le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n° 1 del 1990, ivi comprese l'abbronzatura e la sauna, con le esclusioni previste dalle stesse disposizioni. E' compresa l'attività di onicotecnico (ricostruzione delle unghie).
4. La disciplina dei mestieri affini a quelli di acconciatore che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 161 del 1963, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1970, sono "inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario", è assorbita, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del presente regolamento, dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990 e del presente Regolamento.
5. Le attività di tatuatore e piercing, ai fini del presente regolamento, sono considerate attività simili e ad esse sono applicate le linee guida emanate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 2007/465. Tali linee guida sono riportate all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 2
- LA COMMISSIONE -

1. La Commissione comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, ai sensi dell'art.3 della legge n.1142 del 1970, è così composta:

a) Sindaco o Assessore delegato	Presidente
b) n.3 rappresentanti delle Associazioni comunali degli artigiani maggiormente rappresentative	Membri
c) n.3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi	Membro
d) il Dirigente del Servizio sanitario del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato	Membri
e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato	Membro
f) n.1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria	Membro
2. Sono membri di diritto i componenti di cui alle lett. a), d), e) del comma precedente.

3. Funge da Segretario della Commissione un funzionario del servizio commercio/attività produttive.
4. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
5. La procedura di rinnovo della Commissione va iniziata almeno tre mesi prima della data della scadenza.
6. La designazione dei rappresentanti delle Associazioni degli artigiani, dei Sindacati dei lavoratori e della Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere comunicata al Sindaco entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di trenta giorni per provvedervi. Scaduto inutilmente anche questo ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti composta dai membri di diritto e da quelli nominati. E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
7. La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
9. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il voto può essere segreto quando ciò è richiesto da almeno un terzo dei presenti alla seduta.
11. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, circa la redazione del Regolamento e sue revisioni o modifiche.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell' esercente, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste dal comma 3, in appositi locali separati e distinti, anche se adiacenti o comunicanti, da quelli in cui vengono esercitate altre attività, che rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento
2. E' vietato l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.
3. Le prestazioni in luogo diverso dai locali destinati all'esercizio dell'attività sono ammesse, in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso la dimora del committente (ovvero presso il committente) nei casi di grave e totale impedimento fisico del cliente, da parte dei titolari delle imprese che risultano esercitare legittimamente l'attività, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga nel normale orario di lavoro.

4. Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente dichiari di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, è fatto obbligo ai titolari delle imprese di apporre all'esterno, ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

ART. 4

FORME DI ESERCIZIO IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA'

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di imprese societarie.
2. Una stessa impresa può essere titolare di altri esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.
3. In deroga alla condizione di cui al precedente comma 2 è consentito alla stessa impresa esercitata in forma individuale di essere titolare di un ulteriore esercizio per le attività disciplinate dal presente Regolamento presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.
4. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:
 - a) in forma di imprese autonome titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso servizi e sala d'attesa in comune, ma in distinti e separati locali (Centri Integrati);
 - b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 443/1985 (Società Infrasettoriali) titolari di più attività a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dai singoli soci che esercitano le distinte prestazioni ovvero da almeno un socio e da direttori tecnici. Ogni socio e/o direttore tecnico dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. L'attività deve essere adeguata nel caso che, a causa del recesso di soci, di dimissioni del direttore tecnico o per altro motivo, venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività;
 - c) in forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dal titolare ovvero da direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare e/o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano essere qualificati. L'attività deve essere adeguata nel caso di dimissioni dei direttori tecnici o per altro motivo venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività.

5. Nel caso di attività esercitate presso strutture ricettive, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati, e presso istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle diverse attività a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 9 della legge n. 1 del 1990 lo svolgimento delle prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, che consiste esclusivamente nel taglio, nella cura e nella colorazione delle unghie, può essere esercitato liberamente senza il possesso della qualificazione professionale.

ART. 5 REQUISITI PROFESSIONALI

1. I requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento debbono essere posseduti :
 - a) nelle imprese esercitate in forma individuale, dal titolare dell'attività o dal direttore dell'azienda;
 - b) nelle imprese esercitate in forma societaria, dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè per tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda;
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale requisito.
3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 6 REQUISITI OGGETTIVI DEI LOCALI – REQUISITI IGIENICI E SANITARI- SUPERFICI MINIME DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica i locali debbono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché quelle in materia di inquinamento acustico, ambientale, di prevenzione e sicurezza.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui vengono svolte altre attività, devono avere un'altezza non inferiore a mt 2,70, se già esistenti, e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.
3. Per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) acconciatori mq. 10 per un posto di lavoro e mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio"
 - b) estetista mq. 14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può risultare inferiore a mq. 5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può risultare inferiore a mq. 14;
4. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non direttamente comunicanti e dotati di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività.
 5. Gli esercizi per l'attività di estetista, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, debbono essere dotati di idonea ed apposita sala o reparto di attesa.
 6. Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora la superficie dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di acconciatore risulti inferiore a mq. 10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.
 7. Non è ammesso il subingresso nelle attività disciplinate dal presente regolamento nel caso l'esercizio non sia dotato dei servizi igienici, fatta salva la concreta impossibilità da documentarsi.
 8. Non è ammesso il subingresso nelle attività disciplinate dal presente regolamento che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti dal presente articolo.
 9. Nei locali ad uso dell'esercizio della attività e in quelli accessori, pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile, liscio, a superficie unita perfettamente raccordata - cioè senza fessure ed interstizi - nonché lavabile in modo da consentire la pulizia e la disinfezione più completa.
 10. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
 11. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi contenitori, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio dell'aria.
 12. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antilatrina con le caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.
 13. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, con sportelli, per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

14. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria, possibilmente a perdere, in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
15. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere dotati di sedili rivestiti di materiale lavabile.
16. Ai titolari delle imprese incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) gli strumenti taglienti e acuminati da utilizzare direttamente sulla cute devono essere sterilizzati e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti in plastica, legno e quelli che vengono direttamente a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime, lamette e aghi dovranno essere del tipo monouso;
 - c) le tinture, i fissanti e gli altri cosmetici impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
 - d) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - e) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - f) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e di colore chiaro.
17. Ai fini della sicurezza degli impianti installati negli esercizi per le attività disciplinate dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1990, n.46.
18. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Autorità competente la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio .
19. Il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è accertato dal competente Servizio dell' Azienda U.S.L.
20. per l'accertamento dei requisiti igienico sanitari, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) pianta planimetrica dell'esercizio, in ~~triple~~ ^{tre} copia, in scala 1:100, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi. Per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la

pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;

b) relazione tecnica, in triplice copia e sottoscritta dal richiedente, contenente i seguenti elementi:

- ?? stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- ?? numero dei posti di lavoro per le attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna;
- ?? elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
- ?? descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti.

c) denuncia al competente Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro nel caso ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n.303 del 1956;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente, al fine di valutare l'idoneità dell'abitazione in relazione al numero delle persone ivi residenti;

e) copia di autorizzazione allo scarico.

21. Il titolare dell'attività è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

ART. 7

IL SUBENTRO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per lo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte è consentito a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, a seconda della tipologia dell'impresa.
2. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali.
3. Negli esercizi gestiti secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) (Società Infrasettoriali) le singole aziende possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
4. Non è ammesso il subentro nelle attività che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti all'art. 6.

ART. 8

INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatura ed estetica può continuare l'attività per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

ART. 9 LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatura ed estetica, il subentro, il trasferimento, la variazione dell'attività esercitata e le modifiche degli esercizi esistenti è soggetto a denuncia di inizio attività, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subentro, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati sotto indicati e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi
 - b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5,
 - c) il rispetto delle superfici minime dei locali di cui all'art. 6,
 - d) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 6
2. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. pianta planimetrica dell'esercizio, in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala almeno 1:100, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza, le superfici di illuminazione di ciascuno, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione e la disposizione degli arredi. Nel caso di richieste di attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;
 - b. relazione tecnica, in triplice copia e sottoscritta dal richiedente, contenete i seguenti elementi:
 - ?? stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
 - ?? numero dei posti di lavoro per le attività di acconciatore;
 - ?? elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
 - ?? descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti.
3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia dalla denuncia di inizio attività sulla quale è stata apposta, da parte dell'Amministrazione Comunale, la data di presentazione della stessa, ovvero la data della sua regolarizzazione e/o completamento. La copia della denuncia di inizio attività deve essere completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

ART. 10

I CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON DENUNCA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Il dirigente del Servizio competente a ricevere la denuncia di inizio attività, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia stessa, provvede:
 - a) a verificare la completezza della denuncia e della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.
2. Qualora la denuncia non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il dirigente del Servizio competente ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni denunciate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della denuncia. Trascorso il termine fissato per la regolarizzazione e/o il completamento senza che l'interessato abbia provveduto, la denuncia viene dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.
3. Qualora il dirigente del Servizio competente accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato a non effettuare le operazioni denunciate.
4. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla denuncia di inizio attività e della documentazione presentata a corredo della denuncia stessa, viene effettuato in tutti i casi esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione e comunque su un campione pari ad almeno il 30% delle denunce presentate.

ART. 11

INIZIO, SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA ovvero dalla data della sua regolarizzazione e/o completamento. L'attività deve comunque obbligatoriamente essere iniziata entro sei mesi dalla data di presentazione della DIA. La data di effettivo inizio dell'attività deve essere preventivamente comunicata al competente servizio comunale.
2. Il Dirigente del Servizio competente può, per comprovate ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare, prorogare di tre mesi il termine di inizio dell'attività.
3. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni e fino a sessanta giorni.
4. Per periodi superiori a sessanta giorni, anche se cumulati in seguito alla comunicazione di cui al comma precedente, l'attività può essere sospesa, su richiesta degli interessati, per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, da documentare, previo rilascio di apposita autorizzazione.
5. Il Dirigente del Servizio competente ordina la sospensione temporanea dell'attività, per un periodo non superiore a sei giorni, nel caso venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività aventi la durata dell'intera giornata. In caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata.

6. In caso di cessazione dell'attività il titolare, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di inviare al Comune la dichiarazione di rinuncia scritta, in carta semplice, con firma autografa non autenticata, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa.

ART. 12

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE, DEL CALENDARIO E DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITÀ SANITARIA

1. I titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - a) le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
 - b) il calendario e gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, visibili all'esterno anche quando lo stesso è chiuso;
 - c) qualunque atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile emanare ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 13

CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività disciplinate dal presente regolamento sono adottati dal Sindaco con propria ordinanza, su proposta delle Organizzazioni di categoria, oppure su iniziativa dell'Amministrazione Comunale e previo parere delle Organizzazioni di categoria.
2. L'ordinanza sindacale di cui al comma precedente dovrà prevedere:
 - a) il coordinamento degli orari degli esercizi secondo le finalità previste dal comma 7 dell'art. 50 del DLgs 267/2000;
 - b) la deroga, su domanda degli interessati, al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per comprovate ragioni di necessità;
 - c) la garanzia del servizio, svolto normalmente in modo saltuario, a favore delle persone che conducono vita in comune nell'ambito di stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo istituti di prevenzione e di pena.

ART. 14

ATTIVITÀ DI TATUATORE E PIERCING – LINEE GUIDA

(Approvate con Delibera di Giunta Regionale N. 2007/465 in data 11/04/2007)

1. L'esercizio delle attività di tatuatore e di piercing è subordinato alla preventiva presentazione di apposita denuncia di inizio attività.
2. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto delle seguenti linee guida, approvate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 2007/465 in data 11/04/2007.

“ “ “ “ “ “

Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.

“Piercing” è un termine inglese che significa “forare”: attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo.

L’attività di tatuaggio consiste nell’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto “tatuaggio ornamentale”.

Le pratiche di interventi sul corpo del tipo di tatuaggi, piercing e analoghi hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia, Emilia Romagna compresa.

Problemi di sicurezza connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing

I problemi di sicurezza di queste pratiche sono legati in modo prevalente, anche se non esclusivo, alla prevenzione delle infezioni.

Durante l’applicazione di un tatuaggio o di un piercing si crea spesso il contatto con il sangue e ciò può generare dei problemi.

Diversi agenti microbici possono infatti arrivare al sangue tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione può avvenire in diversi modi:

- nell’ambiente (per esempio in condizioni di scarsa igiene ambientale o personale, o in carenza di tecniche asettiche);
- nel passaggio attraverso gli strati più superficiali della cute (per incongrua preparazione dell’area cutanea interessata);
- dal sangue di altre persone trattate in precedenza (in carenza di adeguata sterilizzazione o sostituzione del materiale).

Strumenti contaminati che penetrano attraverso la pelle possono quindi trasmettere molti virus, come ad esempio quello dell’epatite C, dell’epatite B o l’HIV, o batteri molto diffusi e pericolosi come lo Stafilococco.

Per questo motivo le attività di piercing e tatuaggi devono essere condotte in modo da assicurare:

- un adeguato livello di igiene del personale e dell’ambiente di lavoro;
- l’uso esclusivo di tecniche asettiche;
- l’adeguato trattamento e smaltimento di oggetti, materiali biologici e rifiuti potenzialmente contaminati;
- l’adeguato trattamento delle lesioni provocate.

Le infezioni possono trasmettersi in molti modi. Il più pericoloso è costituito dalla trasmissione di microrganismi tramite il sangue, che si può avere fra un cliente e l’altro fra il tatuatore/piercer e il cliente.

Le modalità possono essere diverse, ad esempio:

- le attrezzature non vengono adeguatamente pulite fra una procedura e l’altra;
- strumenti puliti e/o sterili vengono in contatto con quelli già usati;
- strumenti puliti e/o sterili vengono appoggiati su superfici sporche;
- teli contaminati, indumenti, spatole, o guanti monouso non vengono eliminati in modo appropriato immediatamente dopo l’uso;
- materiali destinati al contatto con i clienti non sono puliti al momento dell’uso, oppure non vengono maneggiati e utilizzati con la dovuta igiene;
- i locali, l’arredo e le attrezzature non sono conservati puliti, igienicamente e in buon stato di funzionamento;
- le pratiche di disinfezione e di sterilizzazione, e le attrezzature necessarie, sono inadeguate.

Principi basilari per l’effettuazione del piercing in condizioni di sicurezza

Gli operatori che praticano attività di piercing e /o tatuaggio devono rispettare alcuni principi basilari:

Igiene degli ambienti e della persona

1. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche.
2. Gli animali non sono ammessi nei locali ove venga praticato il piercing.
3. Gli operatori devono mantenere mani e indumenti puliti.

4. Ogni ferita o abrasione cutanea deve essere ben protetta e coperta.
5. La vaccinazione anti-epatite B è raccomandata per tutti gli operatori.

Igiene delle attrezzature

6. Qualunque strumento utilizzato per penetrare la cute deve essere sterile e preferibilmente monouso.
7. Qualunque strumento/oggetto che abbia penetrato la cute o che sia contaminato da sangue deve essere gettato subito nel contenitore per rifiuti infetti taglienti, oppure pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato su di un'altra persona.

Uso dei pigmenti

8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili.
9. I pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

E' responsabilità del titolare assicurare un buon livello complessivo di igiene e la sicurezza di clienti e operatori.

TATUAGGI E PIERCING: PROCEDURE IGIENICHE

A) Requisiti dei locali

E' opportuno che gli ambienti destinati rispettivamente a sala d'attesa, all'esecuzione del tatuaggio o piercing e alla pulizia e sterilizzazione siano separate tra di loro.

Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body piercing e in cui ci sono strumenti e attrezzature pulite, disinfettate o sterilizzate, il pavimento, le sedie, le scaffalature, gli impianti e gli arredi devono essere costruiti con materiale liscio e tale da poter essere facilmente mantenuto in buono stato, pulito e, all'occorrenza disinfettato.

I locali devono essere adeguatamente illuminati e ventilati.

Gli strumenti utilizzati devono essere riportati e sistemati nella zona destinata allo "sporco", cioè dove vengono effettuate le pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a senso unico. In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.

Sui banchi e tavoli di lavoro deve esserci sufficiente spazio per sistemare tutte le attrezzature.

I locali devono rispettare le norme edilizie e di igiene generali e locali.

B) Scelta degli strumenti, dei gioielli e degli inchiostri

a) strumenti

Ogni volta che sia possibile, preferire strumentazione monouso.

L'attrezzatura definita dal costruttore come monouso, per nessun motivo deve mai essere pulita, sterilizzata né riutilizzata su un altro cliente.

Le superfici metalliche placcate tendono a deteriorarsi con l'uso e con i ripetuti cicli di autoclave. Si raccomanda quindi la scelta di strumentazione di materiali di qualità (ad es. acciaio inossidabile chirurgico, oro, ecc.) per le procedure di esecuzione del tatuaggio e del body piercing, in modo tale da non compromettere l'efficacia del processo di sterilizzazione.

Gli strumenti riutilizzabili usati per penetrare la pelle devono essere lavati e sterilizzati per il riutilizzo su di un altro cliente.

b) gioielli

Deve essere utilizzata appropriata gioielleria ben tornita, realizzata specificamente per il body piercing, senza sporgenze, graffi o superfici irregolari.

Alcuni materiali adatti per il body piercing sono:

- niobio
- titanio
- platino
- materie plastiche dense, a bassa porosità (nylon, acrilico, o lucite).

c) inchiostri

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili e certificati dalla azienda produttrice.

C) Informazioni richieste/fornite al cliente

E' necessario richiedere e fornire le seguenti informazioni:

a. *Informazioni utili per praticare tatuaggio o body piercing in sicurezza.*

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi in presenza di:

- malattie della pelle (in questo caso si potrà procedere solo ove risulti adeguatamente documentata la mancanza di controindicazioni a tale pratica).

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing in presenza di:

- disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie o alla formazione di cheloidi;
- malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi).

Le suddette informazioni vanno richieste all'interessato, se maggiorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di minori.

b) *Informazioni sui prodotti utilizzati*

L'operatore deve fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati per il tatuaggio: conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

c) Dovrà inoltre essere acquisito il *consenso informato* dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento.

D) Preparazione all'intervento

Preparazione dell'area di lavoro

L'area di lavoro deve essere adeguatamente preparata per la seduta di tatuaggio o di piercing.

L'interruzione dell'attività potrebbe infatti far aumentare la probabilità di contaminazione delle superfici.

Occorre quindi:

- assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata e che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano; oggetti o strumenti non necessari vanno allontanati prima dell'inizio dell'attività;
- ricoprire tutte le superfici con protezioni monouso o con teli puliti;
- posizionare i contenitori per aghi e taglienti e per altri strumenti sporchi o contaminati, ben riconoscibili, nell'area di lavoro, per ridurre la probabilità di incidenti o errori e per conservare il più possibile pulita l'area di lavoro;
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente antiseptico, asciugarle con salviette monouso, indossare un paio di guanti nuovi e puliti per ogni cliente;
- aprire le confezioni contenenti gli aghi sterili immediatamente prima dell'uso sul cliente.

Preparazione degli inchiostri per tatuaggio e delle altre attrezzature

Durante l'esecuzione del tatuaggio occorre evitare di contaminare le superfici di lavoro prestando attenzione a:

- coprire i flaconi e contenitori di inchiostro, spray e non, con pellicole o rivestimenti plastici monouso;
- coprire con pellicole o rivestimenti plastici le superfici che potrebbero essere toccate, ad esempio interruttori, lampade, strumenti di controllo;
- predisporre il numero necessario di capsule di inchiostro in appositi vassoi di acciaio inossidabile e distribuire l'inchiostro nelle capsule;
- in alternativa, travasare gli inchiostri in un singolo vassoio monouso; ogni inchiostro avanzato deve essere eliminato con il contenitore dopo ogni cliente;
- disporre l'acqua, necessaria per risciacquare fra i diversi colori del tatuaggio, in vaschette monouso ed eliminarle al termine dell'intervento su ciascun cliente;
- stoccare teli o fazzoletti destinati all'uso durante le procedure di tatuaggio in luoghi in cui non possono essere contaminati; un numero sufficiente di fazzoletti per trattare un singolo cliente deve essere a disposizione nell'area di lavoro, e tutti i fazzoletti, sia utilizzati che non utilizzati, alla fine del trattamento di ogni cliente devono essere eliminati immediatamente nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo;
- sostituire qualunque strumento toccato accidentalmente dall'operatore, caduto o contaminato in qualunque altro modo, prima o durante una procedura di piercing, con altro strumento sterile.

I pigmenti o gli inchiostri devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto.

I contenitori monouso non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati adottando le precauzioni previste per i materiali potenzialmente contaminati. Durante l'attività è bene indossare guanti e camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

Preparazione della cute e disinfettanti

Assicurarsi che il cliente sia seduto in posizione confortevole e posizionato in modo tale da non farsi male in caso di svenimento.

Controllare che la cute del cliente sia pulita e priva di infezioni.

Se l'area deve essere depilata, utilizzare un rasoio nuovo monouso, da eliminare subito dopo l'uso in un contenitore per taglienti a rischio infettivo.

Prima di procedere all'applicazione di tatuaggio o di piercing, la cute deve essere disinfettata con un antisettico, es. clorexidina alcolica 0,5%.

Le zone perioculari devono essere disinfettate con prodotti a base di povidone-iodio.

Non possono essere considerati antisettici i preparati non registrati come tali, per es. acqua salata, acqua e aceto, limone.

L'alcool etilico e l'alcool isopropilico possono servire per la pulizia della cute prima della disinfezione. Devono essere osservate le avvertenze previste per i singoli prodotti. Ad esempio, in alcuni soggetti il povidone-iodio può causare reazioni cutanee se lasciato in sede.

Gli antisettici possono essere applicati tramite un flacone spray, o con salviettine confezionate preimbevute, o con tamponi o salviette sterili monouso.

Nessun disinfettante o antisettico è in grado di inattivare i germi istantaneamente. Occorre quindi rispettare il tempo di contatto indicato dal produttore fra l'applicazione dell'antisettico e le operazioni di penetrazione della cute. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione del produttore, orientativamente, devono passare circa due minuti, poi la pelle può essere asciugata con una salvietta monouso sterile oppure lasciata asciugare prima di proseguire con l'intervento.

Al termine dell'applicazione di tatuaggio o di piercing su ogni cliente le salviette, monouso, utilizzate devono essere eliminate nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.

Tatuaggio

- Prima di posizionare la griglia del tatuaggio, deve essere utilizzata una soluzione detergente contenente uno degli antibatterici sopra menzionati. Il metodo di applicazione della soluzione dovrebbe essere lo stesso usato per i detergenti cutanei antibatterici.
- A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata con il sangue, le griglie non devono essere assolutamente riutilizzate su altri clienti.
- Applicare la crema lubrificante (gel, vaselina, ecc.) al tatuaggio usando una spatola pulita, nuova, monouso per ogni cliente. Non utilizzare mai guanti o le dita nude per applicare la crema lubrificante, ma applicare sempre con una spatola, e gettarla dopo ogni applicazione nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
- La crema avanzata da un cliente deve essere eliminata e non utilizzata su di un altro cliente.

Piercing

Nelle manovre di manipolazione degli aghi devono essere usati guanti monouso.

Quando l'ago deve attraversare i tessuti del corpo e uscire dalla parte opposta, deve essere usata una tecnica sterile, "no touch", cioè senza toccare la superficie dell'ago. In tali circostanze si dovrebbe utilizzare una pinza per manipolare gli aghi.

I comuni guanti monouso non sono sterili; di conseguenza, un ago venuto in contatto con tali guanti deve essere considerato non più sterile e deve quindi essere immediatamente sostituito.

Pinze sterili dovrebbero essere utilizzate anche per manipolare la gioielleria sterile.

Se si usano i guanti sterili, la manovra di indossarli deve essere eseguita con molta attenzione, in modo tale da non contaminarli prima del loro utilizzo.

Pistole per Piercing

Le pistole per Piercing sono appropriate solo per il piercing del lobo dell'orecchio e se usate da operatori esperti. Queste pistole possono danneggiare i tessuti corporei quando usate per il piercing di altre parti del corpo o quando usate sulle orecchie in modo improprio.

I produttori delle pistole per piercing dell'orecchio forniscono generalmente informazioni riguardo la preparazione e la manutenzione dell'attrezzatura, le aree di piercing dell'orecchio, la cura della fitta, eventuali altri problemi.

E' importante conoscere i rischi da pistole per piercing. Alcuni operatori di piercing continuano a non considerarle strumenti sicuri e preferiscono continuare ad utilizzare aghi cavi asettici per piercing.

Nell'uso delle pistole per piercing, occorre comunque assicurarsi dei seguenti punti:

- la pistola deve essere di acciaio inossidabile, priva di parti che potrebbero essere danneggiate da ripetuti cicli di sterilizzazione;
- se non vengono usati dispositivi monouso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a vapore dopo ogni utilizzo e conservato in un contenitore o sacchetto sterile prima dell'utilizzo;
- deve essere usata gioielleria appropriata in modo da non danneggiare i tessuti.

Anestesia locale

E' assolutamente illegale l'iniezione di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate alla professione medica.

In generale, l'uso di anestetici superficiali non è raccomandato.

Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

E) Gestione in sicurezza dell'attività

E' fondamentale che tutti gli operatori di tatuaggio e body piercing aderiscano alle precauzioni standard per il controllo delle infezioni.

Un quadro generale di prevenzione delle infezioni comprende i seguenti elementi fondamentali:

- 1 igiene del personale;
- 2 salute e sicurezza per gli operatori;
- 3 gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie;
- 4 manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti;
- 5 altre precauzioni;
- 6 pulizia degli ambienti;
- 7 pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili;
- 8 assistenza post-intervento ed educazione sanitaria.

In linea generale, il sangue, tutte le secrezioni corporee (ad eccezione del sudore), la pelle e le membrane mucose non intatte di ogni persona dovrebbero essere considerate potenzialmente infette.

1. Igiene del personale

Quando lavarsi le mani

- prima e dopo il contatto con ogni cliente;
- immediatamente dopo la rimozione di guanti monouso;
- dopo il contatto con il sangue, con qualunque secrezione corporea o con ferite;
- dopo essere andati in bagno.

Lavaggio delle mani

La superficie delle mani e le unghie devono essere pulite prima del contatto con qualunque cliente. Abrasioni, tagli o lesioni dovrebbero essere coperte con una protezione impermeabile.

Come lavarsi le mani

- Rimuovere i gioielli.
- Usare sapone o detergente liquido con acqua calda per il lavaggio abituale.
- Usare preferibilmente flaconi con dispenser monouso. Se vengono utilizzati flaconi di sapone liquido pluriuso, flaconi e stantuffo devono essere ben puliti e asciugati prima di essere nuovamente riempiti con nuovo sapone e prima di cambiare lo stantuffo.
- Insaponare e sfregare le mani energicamente per almeno 15 secondi.
- Lavare completamente, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale, e anche le avambraccia fino al gomito.
- Sciacquare bene le mani.
- Asciugare bene le mani con una salvietta di carta monouso, oppure con un erogatore di aria calda. Se si usano salviette di tessuto, devono essere lavate dopo ogni singolo utilizzo.

Cosa indossare

- Guanti monouso da ispezione durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing. Oltre che tra un cliente e l'altro, i guanti devono essere sostituiti quando presentino lacerazioni o lesioni e per interventi separati e distinti sullo stesso cliente.
- Quando sia previsto il contatto con sangue o altre secrezioni corporee occorre indossare guanti sterili monouso.
- Camici e/o grembiuli di plastica monouso dovrebbero essere indossati quando vi sia possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti.
- La protezione del volto (mascherine e occhiali o visiere) è indicata per procedure che comportano esposizione a schizzi di sangue o di altre secrezioni.
- Guanti di uso comune (da cucina) devono essere indossati per compiti generici come la pulizia dei locali o degli arredi.

2. Salute e sicurezza per gli operatori.

- E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.
- L'addetto alle attività di tatuaggio o piercing deve predisporre e avere a disposizione una procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le punture accidentali con materiale potenzialmente infetto. Devono essere descritti gli interventi immediati di trattamento della lesione.

Trattamento degli incidenti

Per "taglienti" si intendono oggetti o dispositivi dotati di punte, protuberanze o lame, in grado di tagliare o penetrare la pelle.

Incidenti con taglienti o contatto con sangue o liquidi biologici

A causa del rischio di trasmissione di infezioni, gli operatori e i clienti devono evitare il contatto con il sangue e con i liquidi organici di altre persone.

In caso di esposizione a sangue o liquidi biologici di tipo parenterale (puntura d'ago, taglio o altro), o mucosa (schizzo negli occhi, sul naso o sulla bocca), o sulla pelle non integra (screpolata, abrasa o con dermatite), occorre intervenire immediatamente.

Trattamento immediato della sede esposta

Dovrebbe essere attuato al più presto, direttamente sul posto.

1. In caso di esposizione parenterale

- fare sanguinare la ferita per qualche istante;
- lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone, o con un disinfettante/antisettico;
- disinfettare con disinfettanti efficaci verso l'HIV (ad es. un disinfettante a base di iodio).

2 In caso di esposizione di cute non integra

- lavare con acqua corrente e, se possibile, con sapone antisettico;
- disinfettare.

3 In caso di esposizione mucosa (occhi, bocca, narici):

- lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 5-10 minuti (alcuni consigliano 1015).

4 In caso di esposizione di cute integra:

- lavare con acqua corrente e, se disponibile, sapone antisettico;
- disinfettare.

Quando recarsi in Pronto Soccorso?

In caso di ferite o contaminazione delle mucose con sangue o altri liquidi biologici, occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.

Alla persona cui si stava effettuando il trattamento, fonte del sangue o del liquido corporeo con cui l'operatore è venuto a contatto, il medico potrebbe richiedere il consenso a sottoporsi al test per HIV e per virus dell'epatite B e C.

In alcuni casi, dopo l'incidente, può essere indicata per la persona esposta la somministrazione delle immunoglobuline specifiche contro il virus dell'epatite B e l'effettuazione della relativa vaccinazione.

Se c'è stata una possibile esposizione all'HIV, può essere indicato iniziare entro 23 ore dall'incidente l'assunzione di farmaci per alcune settimane.

3. Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie

In caso di sanguinamento inaspettato e improvviso in qualunque momento delle procedure di tatuaggio o piercing, seguire le indicazioni:

- se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;
- arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;
- maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;
- pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzioni di circa 1:4 (una parte di varechina e quattro parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;
- lavare le superfici contaminate con acqua calda e detersivo, quindi asciugarle con una salvietta monouso;
- gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;
- al termine, togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato, togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.

4. Manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

- Aghi e taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza reincappucciare aghi né superfici taglienti. Non spingere forzatamente aghi e taglienti nel contenitore, per evitare di ferirsi. Quando il contenitore è pieno, chiuderlo ed eliminarlo.
- Aghi e taglienti riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

5. Altre precauzioni

Altri strumenti che siano anche accidentalmente penetrati nella cute o che siano contaminati con sangue devono essere adeguatamente lavati e sterilizzati prima di essere nuovamente utilizzati.

Per evitare la contaminazione crociata fra un cliente e l'altro, tutti i liquidi, le creme, gli unguenti o sostanze simili dovrebbero essere tolti dal loro contenitore originale o dal tubetto esclusivamente tramite un dispenser o un applicatore monouso.

A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata dell'attacco del distributore, per l'uso di creme, unguenti o similari dovrebbero essere utilizzati soltanto dispenser con stantuffi o confezioni monouso.

Tutte le creme, gli unguenti e similari avanzati e rimossi dal contenitore non devono essere rimessi al contenitore originale, ma devono essere gettati dopo l'uso.

I dispenser di sapone liquido e i flaconi spray devono essere puliti prima di essere di nuovo riempiti e non devono essere mai rabboccati.

6. Pulizia degli ambienti

Dopo il trattamento del cliente tutti i dispositivi contaminati devono essere rimossi ed eliminati o adeguatamente sanificati.

Le salviette contaminate devono essere riposte in un appropriato contenitore ed eliminate se di carta, o lavate ad alta temperatura (>71°C per 25 minuti) se di tessuto. Le superfici esposte a contaminazione, nella stanza nella quale è stato effettuato il trattamento, devono essere pulite e trattate con acqua e disinfettante.

Tutti i rifiuti non contaminati e quelli cartacei devono essere riposti in appositi contenitori almeno dopo il trattamento di ogni cliente e smaltiti con frequenza giornaliera.

7. Pulizia, disinfezione, sterilizzazione

Lavare tutti gli strumenti prima della sterilizzazione

Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo l'uso.

E' assolutamente fondamentale completare bene questa operazione, prima di procedere alla sterilizzazione. Ciò dovrebbe avvenire in una apposita area per la pulizia, collocata a parte.

- Quando possibile, preferire attrezzatura monouso, pre-sterilizzata.
- Per lavare gli strumenti contaminati, usare guanti di gomma spessi, per lavori pesanti. Durante la pulizia, fare attenzione agli spruzzi su occhi e mucose: per questo scopo, occorre indossare una visiera, oppure occhiali protettivi e mascherina.
- Risciacquare con cura gli strumenti in acqua corrente tiepida. L'acqua bollente potrebbe cuocere il materiale proteico e attaccarlo tenacemente agli strumenti. L'acqua fredda indurisce le sostanze grasse rendendo più difficoltosa la pulizia.
- Smontare gli strumenti.
- La detersione, cioè il lavaggio vero e proprio, può essere effettuata con un pulitore ad ultrasuoni, oppure manualmente. In questo secondo caso, gli strumenti vanno immersi in una bacinella con acqua bollente e detergente e, mentre sono sotto la superficie dell'acqua, vanno lavati energicamente con una spazzola.
- Risciacquare gli strumenti puliti in acqua corrente ben calda.
- Asciugare con cura gli strumenti con una salvietta o una garza pulita monouso.
- Verificare le condizioni degli strumenti.

Pulitori ad ultrasuoni

I pulitori ad ultrasuoni funzionano sottoponendo gli strumenti ad onde ad alta frequenza che provocano il distacco dello sporco dagli strumenti, in modo tale da farlo precipitare sul fondo della vasca o da renderlo rimuovibile con il risciacquo.

I pulitori ad ultrasuoni devono essere utilizzati con il coperchio chiuso, per prevenire la diffusione di aerosol contenenti microrganismi, che potrebbero infettare le persone o contaminare le superfici nella stanza.

Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni del produttore.

I pulitori a ultrasuoni non sterilizzano e non disinfettano. Semplicemente, realizzano un'azione di pulizia degli strumenti sicura ed efficace, prima della sterilizzazione.

Sterilizzazione degli strumenti

In generale, gli apparecchi e gli strumenti per il piercing e il tatuaggio destinati a penetrare la cute dei clienti devono essere sterili.

Gli strumenti per il tatuaggio che devono essere sterili prima dell'uso comprendono: il tubo, l'imboccatura, gli aghi, la barra degli aghi, il morsetto, *needle pusher* (l'attrezzo che spinge gli aghi, i nastri di inserzione, e qualunque altro strumento che possa venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici).

Gli aghi devono essere sterili e monouso.

Le pinze per manipolare materiale sterile devono essere sterili.

Un'efficace sterilizzazione dipende dai seguenti fattori:

- Pulizia – gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere preventivamente puliti a fondo, in modo tale da permettere un completo contatto di tutta la superficie durante il processo di sterilizzazione.
- Temperatura – deve essere raggiunta e mantenuta una corretta temperatura per tutti gli articoli da sterilizzare.
- Tempo – la temperatura di sterilizzazione deve essere mantenuta per il corretto periodo di tempo.

L'unico appropriato metodo di sterilizzazione è il trattamento in autoclave.

Le autoclavi più avanzate (di tipo B) comprendono la possibilità di creare il vuoto e di trattare anche strumenti cavi.

Per sterilizzare gli strumenti NON devono essere utilizzati strumenti come: stufette elettriche, forni a ultrasuoni, pentole a pressione, armadietti a raggi UV, bollitori d'acqua, pulitori ad ultrasuoni e similari, sterilizzatrici a pallini di quarzo, disinfettanti.

Autoclavi

Ogni operatore che si occupi di sterilizzazione con l'autoclave deve avere acquisito adeguate informazioni in merito al suo corretto utilizzo. Lo studio deve essere dotato di istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio.

Le autoclavi devono essere utilizzate, sottoposte a manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.

Impacchettamento degli strumenti prima dell'autoclavaggio

Gli strumenti, una volta asciugati, devono poi essere imbustati prima di essere autoclavati, per poter essere mantenuti sterili anche dopo il trattamento di sterilizzazione.

Il confezionamento dei dispositivi ha infatti la funzione di mantenere la sterilità del materiale fino al momento del suo utilizzo. Può essere realizzato per singoli strumenti o dispositivi, oppure attraverso la composizione di set per procedure specifiche.

Rispetto ad altre autoclavi, le autoclavi di tipo B presentano vantaggi non soltanto perché garantiscono un'ottima efficacia del processo di sterilizzazione, ma anche perché permettono di imbustare i dispositivi prima della sterilizzazione e di mantenerli sterili, cioè pronti all'uso, per determinati periodi. Infatti, gli strumenti di tipo critico, cioè in pratica quelli destinati a penetrare la cute del cliente, devono essere sterili al momento dell'uso; pertanto, se non confezionati, possono essere utilizzati soltanto immediatamente dopo l'avvenuto ciclo di sterilizzazione.

Per il confezionamento, possono essere utilizzate buste autosigillanti oppure può essere utilizzata l'imbustatrice.

Le buste con gli strumenti, al termine del ciclo di sterilizzazione in autoclave, non devono essere rimosse se sono bagnate. Pertanto, devono restare nell'autoclave con lo sportello aperto, fino a che non siano completamente asciutte. In alternativa, possono essere rimosse se sono all'interno di un estello, oppure se l'autoclave è dotata di una fase di asciugatura.

Le buste per gli strumenti sono monouso e devono riportare la data del giorno di avvenuta sterilizzazione.

I pacchetti imbustati non devono essere inseriti in autoclave impilati uno sull'altro, bensì in modo tale da permettere sia la circolazione che la penetrazione del vapore all'interno delle buste.

Caricamento, gestione e scaricamento dell'autoclave

Quando si carica l'autoclave, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

- 121°C per 20 minuti (corrispondenti alla pressione di 103 Kpa);
- 126°C per 10 minuti (corrispondenti alla pressione di 138 KPa);
- 134°C per 3 minuti (corrispondenti alla pressione di 206 KPa).

I tempi sopra indicati si riferiscono alla sola fase di effettivo mantenimento della temperatura e non comprendono il periodo necessario per raggiungerla.

Quando si tolgono gli strumenti sterili dall'autoclave, occorre evitare di contaminarli. Gli oggetti o le buste che sono caduti, rovinati, con la chiusura della busta aperta, o bagnati non possono essere considerati sterili.

Gli strumenti sterilizzati non imbustati devono essere tolti dall'autoclave tramite pinze sterili. Possono essere considerati effettivamente sterili solo se usati immediatamente.

Monitoraggio del processo di sterilizzazione

Se si usano strumenti contaminati ma ritenuti sterili, si fa correre al cliente un importante rischio di infezione.

Quindi, è importante verificare il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave.

L'autoclave dovrebbe essere dotata di rilevatori di tempo, temperatura e pressione, che permettano di verificare, e possibilmente registrare per ogni ciclo, il raggiungimento dei parametri necessari per la sterilizzazione.

Gli indicatori chimici su striscia (come quelli sulle buste per autoclave) sono utili per rilevare alcuni errori di procedura o malfunzionamenti dell'autoclave. Comunque, queste strisce sono sensibili soltanto ai principali parametri fisici come temperature e pressione.

Se non si utilizza un'autoclave con il controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato, ad ogni ciclo deve essere utilizzato un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione.

Gli indicatori biologici o l'Helix test sono più accurati nel rilevare l'efficacia del processo di sterilizzazione. Devono essere utilizzati subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente (almeno una volta al mese), e deve essere tenuta registrazione delle verifiche effettuate.

Stoccaggio degli strumenti sterilizzati

Se c'è necessità di stoccare strumenti sterili, ciò deve avvenire in condizioni tali da poter effettivamente conservare la sterilità, in particolare deve essere evitato il contatto con gli strumenti utilizzati.

Gli strumenti sterili devono essere conservati nella busta originale sigillata, che a sua volta deve essere conservata in un contenitore pulito, asciutto, chiuso, fino al momento dell'uso.

Pulizia di altri strumenti e dispositivi

Tutti gli strumenti e gli oggetti non destinati a penetrare la cute ma comunque usati sul cliente, devono essere efficacemente lavati prima e dopo ogni uso. Anche i contenitori e loro coperchi, usati per conservare gli strumenti e per raccogliere gli strumenti sporchi, devono essere disinfettati prima e dopo ogni uso.

Strumenti e dispositivi che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua (ad es. strumenti elettrici)

- Strofinare bene con un panno di cotone pulito o imbevuto di alcol etilico o isopropilico a 70°.
- Lasciare asciugare.
- Conservare gli strumenti in un contenitore pulito, chiuso ben custodito.

Indumenti e altri tessuti lavabili

- Lavare con sapone o detergente in acqua calda (70°C per almeno 3 minuti o 65°C per almeno 10 minuti).
- Sciacquare e asciugare.
- In alternativa, lavare a secco in una lavanderia commerciale.
- Conservare gli articoli in luogo asciutto e appropriato, come ad es. un armadio o un cassetto.

Disinfettanti

Ad eccezione dell'uso di alcol a 70° per pulire gli strumenti che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua, tutti gli strumenti non destinati alla penetrazione cutanea usati nell'attività di tatuaggio e body piercing possono essere puliti secondo le indicazioni descritte in altri paragrafi.

L'uso routinario di glutaraldeide non è raccomandato, dato che è tossica e richiede speciali precauzioni di ventilazione.

Gli strumenti non devono mai essere conservati nelle vaschette con disinfettanti prima di essere utilizzati.

Uso appropriato della varechina

Le seguenti indicazioni fanno riferimento all'uso della comune varechina del commercio, con una concentrazione di cloro libero in genere non inferiore al 4%, cioè 40.000 parti per milione.

- Diluire la varechina 1:4 con acqua del rubinetto; si consiglia di utilizzare acqua fredda che consente di mantenere la soluzione più concentrata e permette di evitare il formarsi di vapori irritanti.
- Soltanto la varechina diluita nello stesso giorno può essere utilizzata, dato che l'efficacia diminuisce rapidamente nel tempo.
- La varechina deve essere conservata al buio, in zona fresca.
- Rispettare rigorosamente le indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
- Indossare i guanti mentre si manipola la varechina, poiché è irritante per la pelle.
- Evitare che la varechina venga a contatto con la maggior parte dei metalli, dato che li può facilmente ossidare e rovinare.

8. Assistenza postintervento ed educazione sanitaria

Trattamento della ferita

Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore deve fornire ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, volte principalmente ad evitare l'insorgenza di infezioni.

È importante informare che il periodo di guarigione per l'applicazione di un nuovo piercing varia (talvolta fino ad alcuni mesi) da persona a persona e che il tempo necessario dipende da vari fattori: il tipo di gioiello prescelto, il sito corporeo in cui il piercing viene applicato, lo stato di salute generale e l'attività fisica praticata.

L'assistenza dopo l'intervento di piercing dovrebbe includere almeno informazioni su:

- come riconoscere un'infezione e cosa fare;
- come mantenere pulito il nuovo piercing;
- specifiche raccomandazioni sui piercing orali e genitali, comprendenti appropriate informazioni sull'attività sessuale durante il periodo di guarigione della ferita;
- mantenere il piercing asciutto e lontano dalla sporcizia;
- l'importanza dell'uso delle soluzioni saline nel favorire la guarigione;
- quali problemi si presentano più frequentemente e come possono essere evitati o affrontati
- il cambio e la scelta della gioielleria;
- uno specifico commento sulle complicazioni del piercing che richiedono il ricorso alle cure mediche.

Se il piercing è stato condotto seguendo le presenti linee guida e il cliente seguirà le dovute raccomandazioni, la frequenza di infezioni sarà bassa. Se un cliente dovesse comunque sviluppare infezione, deve essere richiesta la valutazione di un medico.

F) Limiti all'attività di piercing o tatuaggio

Dal punto di vista giuridico, le attività di cui si sta trattando costituiscono un atto di intervento sul corpo altrui. Pertanto, oltre ai limiti di carattere igienico-sanitario posti da disposizioni regolamentari di livello nazionale e locale, sono rinvenibili nell'ordinamento ulteriori precisi limiti. Tale intervento, infatti, non è totalmente disponibile alla volontà delle parti in quanto l'ordinamento, a tutela della integrità fisica e con riguardo alle possibili conseguenze dannose della salute, stabilisce all'art. 5 del codice civile il divieto di compiere atti dispositivi "che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".

Non si possono eseguire dunque tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo). Per poter procedere all'intervento occorre inoltre acquisire il consenso del soggetto che chiede la prestazione, dopo avere dato ogni adeguata informazione sulle modalità e sui rischi connessi all'esecuzione del tatuaggio o piercing richiesto, come più sopra riportato.

Il caso particolare del minore

In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psicofisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica. Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.

G) Attività di vigilanza

Ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali, attraverso gli organi di Polizia amministrativa locale e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, devono esercitare un'efficace attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei parametri indicati nel paragrafo F per l'esercizio dell'attività, così come sull'eventuale esercizio delle attività di tatuaggio o piercing in forma abusiva o ambulante; in caso di inosservanza alle norme generali sopra richiamate adottano le procedure del caso e ne danno segnalazione al Sindaco, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

L'attività di vigilanza e controllo deve altresì essere messa in atto, a cura dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, in ordine al rispetto delle indicazioni procedurali riportate nel presente atto, dando parimenti segnalazione al Sindaco delle eventuali inottemperanze e proponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi idonei ad evitare pregiudizio per la salute dei cittadini che ricorrono a tale attività.

H) Formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing e informazione della popolazione

La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto.

Per questo i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali offriranno attivamente a tutti gli operatori del settore appositi corsi di formazione, allo scopo di favorire l'acquisizione e l'adozione di pratiche più sicure, e di minimizzare i rischi sanitari per le persone che si sottopongono a queste pratiche.

Per favorire la massima adesione degli operatori alle offerte formative organizzate dalle Aziende Usl, dovrà essere ricercata la collaborazione con le associazioni degli operatori stessi e con esperti nell'esecuzione di piercing e tatuaggio per la trattazione di alcuni punti del programma. Con la stessa finalità la tariffa da applicare per ogni partecipante al corso viene fissata nella cifra massima di euro 50. Al termine del corso, che dovrà avere le caratteristiche e i contenuti indicati di seguito, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Analogamente, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali dovranno curare la diffusione alla popolazione in generale, e ai giovani in modo specifico, di informazioni sui rischi connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing; per raggiungere tale risultato potranno essere utilizzati i canali di comunicazione ormai consolidati, come scuola, spazi giovani, ecc., o essere utilizzati altri momenti di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle palestre, centri sportivi, o altri ambienti di ritrovo.

ART. 15 VIGILANZA E SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari, i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle

norme vigenti in materia e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento.

2. Gli agenti e i funzionari di cui al comma precedente debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dalla seguente normativa:
 - ?? Art. 12 L. 1/1990
 - ?? Art. 7 bis D.Lgs 267/2000
 - ?? Art. 5 L. 174/2005
4. Oltre all'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 11, nei casi di particolare gravità e di recidiva, il Dirigente del Servizio competente ha facoltà di ordinare, previa diffida e/o richiamo, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.
5. Il Dirigente del Servizio competente ordina l'immediata cessazione dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio dandone comunicazione alla C.P.A. nei seguenti casi:
 - a) esercizio abusivo dell'attività;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività;
 - c) perdita dei requisiti professionali di cui all'art. 5 o degli altri requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore.

ART. 16

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il "Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19/2002.

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 LA COMMISSIONE
- ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
- ART. 4 FORME DI ESERCIZIO IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA'
- ART. 5 REQUISITI PROFESSIONALI
- ART. 6 REQUISITI OGGETTIVI DEI LOCALI – REQUISITI IGIENICI E SANITARI -
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 7 IL SUBENTRO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE
- ART. 8 INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE
DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO
- ART. 9 LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
- ART. 10 I CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON DENUNCIA DI
INIZIO ATTIVITA'
- ART. 11 INIZIO, SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 12 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE, DEL CALENDARIO E DEGLI
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E DEGLI AVVISI
DELL'AUTORITA' SANITARIA
- ART. 13 CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
- ART. 14 ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCING – LINEE GUIDA
- ART. 15 VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 16 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE